

N. R.G. 3702/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3702/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE CAMPORESE

ATTORE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._1*), difeso dall'avv. IACOPO MELENDEZ

CONVENUTO

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI MARIO
BOTTAZZOLI e MARIACHIARA BRUNETTI

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Parte_2 :

In via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della domanda formulata dal rag. *CP_I* con il ricorso monitorio non avendo esperito il tentativo di mediazione ed arbitrato pattuiti all'art. 13 del contratto del 2016 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1262/2024 emesso dal Tribunale di Padova.

In via subordinata preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova a favore del Tribunale di Udine avendo le parti, all'art. 14 del contratto del 2016, individuato quest'ultimo, ex art. 28 c.p.c., quale foro esclusivamente competente per ogni controversia derivante dal contratto in esame.

Nel merito, in via principale, per tutti i motivi, in fatto e diritto, esposti e documentati in atti, accertare e dichiarare che *Parte_I* nulla deve al rag. *CP_I* sia in relazione al contratto professionale del 2016 sia nel periodo successivo, e che, quindi, il supposto credito avversario azionato monitoriamente è inesistente, infondato, ingiusto ed illegittimo, e per l'effetto annullare, revocare e dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 1262/2024 emesso dal Tribunale di Padova.

In via riconvenzionale, accertare il credito per risarcimento danni, patrimoniali e non, qui azionato in via riconvenzionale da *Parte_I* verso il ragioniere *CP_I* di almeno euro 100.000,00 solo in linea capitale, e, per l'effetto, condannare il rag. *CP_I* al pagamento del detto importo a favore di *Parte_I*

In via istruttoria, si chiede ammettersi le prove tutte di cui alla memoria n. 2, ex art. 171-ter c.p.c., del 6 marzo 2025, ovvero l'interrogatorio formale del rag. *CP_I* e la prova per testi sui seguenti capitoli:

- 1) Vero che, in data 30.12.2019, il rag. *CP_I* comunicava alla *Parte_I* la risoluzione dell'incarico di consulenza del 2016 e del relativo preventivo fornito per la detta attività?;
- 2) Vero che, dopo il 30.12.2019, il rag. *CP_I* garantiva alla *Parte_I* che si sarebbe regolarmente occupato della contabilità e degli adempimenti fiscali relativi alla *Parte_I* e alla Ma.LU. S.a.s.?

3) Vero che, dopo il 30.12.2019, il rag. *CP_1* aveva tutta la documentazione per procedere con il regolare deposito dei bilanci 2019, 2020 e 2021 e con la convocazione dell'assemblea dei soci della *Parte_1* ;

4) Vero che, solo dopo i solleciti della dott.ssa *CP_3* , il rag. *CP_1* provvedeva, nel settembre del 2022, al deposito dei bilanci 2019, 2020 e 2021 ed alla convocazione dell'assemblea dei soci della *Parte_1* ;

5) Vero che la *Parte_1* aveva maturato un credito d'imposta per euro 40.000,00 che, a cagione dei ritardi ed irregolarità nelle dichiarazioni IVA presentate dal rag. *CP_1* è stato perso?;

6) Vero che *CP_4* ha richiesto alla *Parte_1* il pagamento di cartelle per oltre 50.000,00 euro a cagione dei ritardi ed irregolarità nelle dichiarazioni IVA presentate dal rag. *CP_1* ;

7) Vero che *Parte_1* anche quale cessionaria del ramo d'azienda *CP_5* S.a.s., a cagione della negligenza ed inerzia del rag. *CP_1* nel fornire la documentazione e le informazioni da loro richieste ha dovuto pagare la cartella *CP_4* per euro 36.873,57 euro nonché rinunciare ad importanti opportunità di finanziamento (cfr. docc. nn. 11, 12 e 13 dell'opponente che si rammostrano al teste)?

Si indicano come testi: dott.ssa *Testimone_1* della Gesco Servizi S.r.l. S.t.p.; *Testimone_2* ex legale rappresentante della *Parte_1* *Testimone_3* di Marano di Napoli; *Tes_4* [...] di *Pt_1* ; *Testimone_5* di Battipaglia (SA); *Testimone_6* di *Pt_1* .

Sempre in via istruttoria, si chiede disporsi CTU tecnica al fine di: descrivere gli adempimenti contabili-fiscali relativi al periodo dal 2019 al 2022, in tesi effettuati dal rag. *CP_1* a favore di [...] *Parte_1* e di Ma.LU. S.a.s.; confermare che quest'ultimi sono stati eseguiti dal rag. *Pt_3* in ritardo e/o senza la necessaria diligenza richiestagli dalla sua professione, come già evidenziato nella relazione della dott.ssa *CP_3* cfr. doc. n. 14; valutare e quantificare i danni prodotti dai gravi inadempimenti e dalla negligenza professionale del rag. *CP_1* alla *Parte_1* e di Ma.LU. S.a.s., ad oggi quantificati in almeno euro 100.000,00 (cfr. docc. nn. 05.A, B e C, 11, 12 e 13).

Ci si oppone, per i motivi esposti in atti, a tutte le istanze istruttorie *ex adverso* formulate chiedendo sin da ora, nel caso di ammissione delle prove orali avversarie, di essere **abilitata alla prova contraria** con i testi già indicati a prova diretta nella memoria n. 2, ex art. 171-ter c.p.c., del 6 marzo 2025.

In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di causa, oltre a rimborso forfettario ed accessori di legge.

Email_1 :

In via preliminare nel merito: Accertare e dichiarare la non opponibilità delle clausole compromissorie e di elezione perché inefficaci e comunque operanti in un diverso rapporto obbligatorio.

In via preliminare con riguardo alla domanda riconvenzionale: dichiarare tardiva e quindi indebita l'estensione del *petitum* della domanda riconvenzionale operata con memorie ex art. 171 ter c.p.c. e per l'effetto dichiararla inammissibile, allo stesso modo dichiarare l'inammissibilità dei documenti di controparte nn. 11, 12, 13 poiché riguardanti un soggetto che non è parte in causa; 14 poiché è una relazione non supportata da testimonianza e riguarda comunque soggetti terzi e documenti non depositati; 15 e 16 poiché riguardanti l'indebita estensione del *petitum*.

Nel merito sulla domanda riconvenzionale: Accertare e dichiarare che controparte non ha dato alcuna prova dell'asserita responsabilità professionale addebitata al Rag. *CP_1* e non ha provato il nesso causale fra tale asserita condotta e l'asserito danno. Allo stesso modo non è stata provato il danno, la cui quantificazione rimane assolutamente generica.

Per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale proposta.

Nel merito: Accertare e dichiarare che il Rag. *CP_1* ha svolto attività di consulenza commerciale in favore della *Parte_1* dal 01/01/2020 al 01/02/2022, accertare così che tutte le attività oggetto della fattura di cui al Doc. 05 sono state effettivamente svolte. Accertare e dichiarare altresì che la quantificazione dei compensi è stata operata secondo l'uso fra le parti e comunque nei limiti dei parametri di cui al D.M. 140/2012.

Per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.

In subordine: Accertare e dichiarare che il Rag. *CP_1* ha svolto attività di consulenza commerciale in favore della *Parte_1* per il periodo maggiore o minore che il Giudice riterrà provato e per l'effetto condannare l'attore al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia anche in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012.

In ulteriore subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da *Parte_1* nei confronti del Rag. *CP_1*, per asserita responsabilità professionale, accertata e dichiarata l'esistenza di una polizza assicurativa per RC professionale e la sua validità, vorrà il Giudice ordinare a *CP_2* di tenere indenne e manlevare il Rag. *CP_1* da ogni eventuale condanna al pagamento di danni connessi alla responsabilità professionale dello stesso con pagamento diretto all'asserito danneggiato ex art. 1917 c.c. operando altresì le dovute compensazioni.

In via istruttoria

Si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori formulati negli scritti difensivi, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e che non potranno intendersi rinunciati.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.

Controparte_2

Nel merito: rigettare le domande tutte *ex adverso* formulate perché infondate e/o improvvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ;

In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa del Rag. *CP_1* in virtù della polizza prodotta quale documento 1 e pertanto, accertare – ove dovessero emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art 1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale richiesta di manleva proposta tenuto altresì conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, scoperti e franchigie e delle corresponsabilità dell'attore ex art 1227 cc..

In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. *Parte_1* si è opposta al decreto ingiuntivo n. 1262/2024 di euro 16.562,53 oltre interessi e spese, notificatole dal rag. *CP_1* per il pagamento della fattura 48 del 2024 relativa a crediti per prestazioni professionali, eccependo in via preliminare 1) l'improcedibilità per il mancato previo esperimento della mediazione convenzionale e dell'arbitrato, così come indicato dall'art. 13 del contratto di incarico professionale intercorso tra le parti; 2) l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Udine, in virtù della clausola di cui all'art. 14 del già citato contratto; nel merito 3) contestando la mancata o non corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni professionali e 4) chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni, quantificati in euro 52.000,00, derivanti dalle cartelle notificate dall'Agenzia delle Entrate per irregolarità, incongruenze e ritardi nella presentazione delle dichiarazioni IVA imputabili al professionista.

1.1 Il rag. *CP_1* si è costituito chiedendo 1) in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa *Controparte_2* per la manleva in denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale; 2) deducendo, sempre in via preliminare, che l'incarico professionale alla base del credito azionato era stato conferito oralmente, stante la risoluzione di quello precedente intercorso con lo studio associato *CP_6* e disciplinato dal contratto invocato dall'opponente, con conseguente inapplicabilità delle clausole ivi previste in punto mediazione, arbitrato e competenza, quest'ultima comunque nulla per genericità; 3) nel merito ha dimesso documenti a riprova della attività di cui è stato chiesto il pagamento, ovvero la redazione delle dichiarazioni IVA annuali, delle liquidazioni periodiche, della tenuta della contabilità e della redazione del bilancio nonché del modello 770; 4) quanto alla domanda riconvenzionale ha eccepito la mancanza di allegazione e prova di una qualsiasi condotta imperita e del nesso di causa tra questa e il danno preteso, riguardando comunque le cartelle omessi o carenti versamenti, certo non attribuibili al

professionista.

1.2 Autorizzata la chiamata si è costituita **Controparte_2** aderendo alle difese tutte del proprio assicurato e invocando, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale, i limiti, le condizioni e le franchigie previsti in polizza.

1.3 La causa, concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 20.5.2025 e rigettate le istanze istruttorie in parte superflue e in parte inammissibili, giunge in decisione allo stato degli atti.

2. L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

Il rag. **CP_1** premesso di aver ricevuto a far data dal 2016 l'incarico di gestire la contabilità della società **Parte_1** lamenta il mancato pagamento delle proprie competenze per la tenuta della contabilità 2020 e 2021, nonché per l'elaborazione delle dichiarazioni telematiche 2020-2021.

2.1 Quanto al primo motivo di opposizione, concernente il mancato previo esperimento della mediazione convenzionale e del ricorso alla procedura arbitrale come previsto nel contratto del 10.5.2016 (doc. 2 fasc. monitorio), il rag. **CP_1** ha precisato, in sede di comparsa nel presente giudizio, che detto contratto è stato risolto in data 30.12.2019 per lo scioglimento dello studio associato **CP_6** con conseguente rimessione del mandato professionale (doc. 2 **CP_1** ; i rapporti tra le parti sono tuttavia proseguiti alle medesime condizioni economiche tra il solo rag. **CP_1** e **Parte_1** [...] per quanto concerne gli aspetti di contabilità aziendale senza la formalizzazione di alcun nuovo incarico.

Detta circostanza non è stata negata o contestata da parte opposta.

Ne consegue che, a fronte di tale precisazione, che non muta il titolo della pretesa azionata in sede monitoria, le eccezioni relative al mancato rispetto delle previsioni in punto mediazione/arbitrato e competenza del foro di Udine contenute negli artt. 13 e 14 del contratto del 10.5.2016 sono irrilevanti e inconferenti.

2.2 In ordine all'eccezione di inadempimento, parte opponente ha svolto allegazioni e contestazioni del tutto generiche in comparsa, sostenendo che le prestazioni sono contestate perché *“o non eseguite dal rag. **CP_1** o comunque effettuate in modo nè corretto, né tempestivo, né certamente conforme ai dettami contrattuali”*; in prima memoria ha precisato che tutte le attività sarebbero state svolte in ritardo e che mai il rag. **CP_1** avrebbe richiesto l'invio della documentazione mancante per poter

procedere al tempestivo deposito dei bilanci, avvenuto pacificamente in ritardo; in seconda memoria ha poi prodotto una relazione di parte della nuova professionista che sostanzialmente ribadisce la tardività di taluni adempimenti.

Premesso che l'allegazione dell'inadempimento deve essere specifica, in conformità al disposto degli artt. 163, 3° comma n. 4, e 167, 1° comma, c.p.c, considerata anche la correlazione tra onere di contestazione e onere di allegazione (cfr. Cass. 10629/2024), la tenuta della contabilità non è in alcun modo contestata, così come la correttezza dei dati comunicati e inviati tramite le diverse dichiarazioni periodiche, così come di quelli contenuti negli stessi bilanci.

Quanto alla tardività degli adempimenti, unico aspetto in concreto oggetto di rilievi, il professionista opposto ha correttamente evidenziato come le tardività allegate nella relazione di parte dell'opponente concernano attività non oggetto della richiesta di pagamento azionata nel presente giudizio; quanto ai bilanci, l'avvenuto tardivo deposito non ha alcuna rilevanza, non determinando alcuna conseguenza negativa in capo all'opponente.

S deve pertanto concludere, a fronte della prova dell'esecuzione delle prestazioni di cui viene chiesto il pagamento e in assenza di contestazione alcuna sulla congruità degli importi richiesti, per la conferma del decreto ingiuntivo.

2.3 Venendo infine alla domanda riconvenzionale, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. fra le tante ord. 20707 del 2023), *“In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”*.

Nel caso in esame parte opponente non ha in alcun modo allegato, né tantomeno provato in che modo la condotta in tesi inadempiente del professionista avrebbe cagionato alla stessa un danno e in particolare il danno portato dalle cartelle dimesse in atti e rappresentato, oltre che da omessi o carenti versamenti, dei quali non può essere chiamato a rispondere il professionista, dal mancato riconoscimento di un credito d'imposta, per il quale parte opponente neppure ha indicato le ragioni a base del disconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La domanda va pertanto respinta, assorbito il profilo dell'ammissibilità dell'aumentata richiesta formulata in prima memoria.

3. In conclusione l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra opponente e opposto, non potendosi valorizzare la precisazione in punto contratto orale, come richiesto a verbale di udienza dal difensore dell'opponente, dal momento che, dovendosi guardare all'esito complessivo della lite, a prescindere dalle eccezioni preliminari, anche tutti gli altri motivi di opposizione erano infondati.

Vanno poste a carico di parte opponente anche le spese della terza chiamata, non potendosi qualificare come manifestamente infondata o palesemente arbitraria la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile a fronte di una domanda di risarcimento danni per presunti errori professionali (*"In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa"* Cass. ord. 31889 del 2019).

La liquidazione, ai sensi del D.M. 55/2014, avviene in base ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale, considerata la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi. Lo scaglione è quello fino a euro 52.000,00, vista la domanda riconvenzionale (cfr. Cass. ord. 23406 del 2023).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1262/2024 del Tribunale di Padova che per l'effetto conferma.

Rigetta la domanda riconvenzionale di danni.

Condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_1* e a *CP_2* le spese di lite, che si liquidano, per ciascuno, in euro 5.261,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.

Padova, 3 novembre 2025

La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto